

Analisi di ItaliaOggi sulle sentenze pubblicate sull'archivio della Giustizia tributaria

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Oltre 30 mila liti fiscali interrotte

In 18 mila casi l'ente ha ritirato l'atto (evitando le spese)

DI SILVANO DONATO LORUSSO

E SIMMACO RICCIO

L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (art. 46 del D.Lgs. 546/1992) ha riguardato, fra gennaio 2025 e giugno 2026, 30.261 pronunce di primo e secondo grado, circa una su dieci. In oltre 18 mila casi la cessazione consegue a un'iniziativa dell'ente impositore, annullamento in autotutela, sgravio, riconoscimento del rimborso, intervenuta dopo la notifica del ricorso. Per questi giudizi la regolazione delle spese segue, in diritto, il criterio della soccombenza virtuale: ognuno si paga le sue. Emerge da una analisi di ItaliaOggi sulle sentenze messe a disposizione sul sito del Dipartimento della giustizia tributaria del Mef.

Il quadro è consolidato. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 274 del 2005, ha dichiarato illegittima la compensazione automatica prevista dall'art. 46, comma 3, al di fuori delle definizioni agevolate; l'art. 15, comma 2, riscritto nel 2015, ammette la compensazione soltanto per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. La Cassazione ne ha tratto corollari costanti: il giudice che dichiara la cessazione deve deliberare il fondamento della domanda ai fini delle spese; lo sgravio in corso di causa non giustifica di per sé la compensazione (Cass. n. 22470/2025); con l'ordinanza n. 20750/2025 la compensazione «cede» al criterio della soccombenza virtuale, fondato sulla causalità, salvo che non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto né una negligenza dell'amministrazione.

La prassi di merito. Lo stu-

dio condotto sulle 30.261 pronunce consente di misurare l'applicazione di questo quadro. Nelle cessazioni dovute all'ente le spese sono compensate nel 64% dei casi e poste a carico dell'ufficio nel 33; nelle pronunce che accolgono integralmente il ricorso l'ufficio è condannato nel 59. La differenza, 26 punti, è l'ordine di grandezza della distanza fra regola e prassi. Il criterio della soccombenza virtuale è enunciato nella motivazione in meno di una cessazione su cinque. Dove è enunciato, la condanna dell'ente segue nell'80% dei casi; dove non lo è, nel 14. Quanto alla motivazione, delle circa 23 mila compensazioni rilevate la metà non reca alcuna ragione; le gravi ed eccezionali ragioni sono evocate in meno del 2% dei casi, mentre ricorrono i «giusti motivi», formula non più vigente, e la lealtà dell'ente che ha annullato, ragione che la Cassazione ammette soltanto se l'illegittimità dell'atto non era manifesta all'origine (Cass. n. 7273/2016, n. 8834/2024), condizione raramente accertata. La prassi non è uniforme: la condanna dell'ente è più frequente nelle liti fino a 5 mila euro, nei confronti dei comuni e dell'agente della riscossione, in composizione monocratica e in primo grado; nell'accertamento erariale la compensazione è quasi sistematica. A parità di valore, l'importo liquidato al soccombente virtuale è inferiore a quello del contribuente vittorioso in sentenza, con uno scarto che cresce con il valore. La quota di condanne è in crescita, dal 19% del primo trimestre 2025 al 26 del secondo trimestre 2026, ma il divario resta ampio.

Il controllo di legittimità.

Nello stesso periodo la Cassazione ha incontrato la soccombenza virtuale soprattutto come mo-

tivo di ricorso del contribuente contro la compensazione disposta dal merito: su 53 ricorsi, 34 sono stati accolti, per compensazione immotivata o fondata su formule di stile, omessa pronuncia sulla domanda di condanna, sgravio assunto come giustificazione sufficiente. I rigetti ne segnano i confini: la compensazione resiste quando l'annullamento dipende da una sopravvenienza o è tempestivo, quando il contribuente ha rinunciato alle spese, quando l'annullamento è disposto ope legis.

Considerazioni. La compensazione priva di ragioni, o motivata con il solo richiamo all'annullamento, riproduce nei fatti l'automatismo che la Consulta ha rimosso, e si espone alla cassazione ogni volta che il contribuente ha interesse e mezzi per impugnarla. Ma il ricorso per Cassazione non è un rimedio praticabile per le liti di modesto valore, che sono la maggioranza di quelle in cui l'atto viene ritirato dopo il ricorso. Il contribuente che ha avuto ragione sopporta di regola il costo della difesa, e che l'amministrazione che ha dato causa alla lite non ne risponde: l'esito che la sentenza 274/2005 aveva qualificato come irragionevole. La questione non è di interpretazione, perché la regola è chiara; è di prassi applicativa, e si corregge dove il contribuente formula espressamente domanda di condanna e il giudice si pone il quesito che la legge gli impone.

— © Riproduzione riservata —

